

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 9 dicembre 2025, n. G16673

Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, art. 45: costituzione Fondo di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria - anno 2025

OGGETTO: Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, art. 45: costituzione Fondo di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria - anno 2025.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale;

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002, "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 234 del 25 maggio 2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Salute ed Integrazione Sociosanitaria al dr. Andrea Urbani;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G06669 del 31 maggio 2024 con il quale è stato conferito alla dottoressa Floriana Rosati l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;

VISTO l'Accordo Collettivo Nazionale per la Disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, reso esecutivo con Atto di intesa rep. n. 49/CSR del 31 marzo 2020, integrato con successivo ACN reso esecutivo con Atto di intesa rep. n. 60/CSR del 20 maggio 2021, e l'Accordo Collettivo Nazionale del 4 aprile 2024;

VISTO in particolare l'articolo 45 dell'Accordo che prevede:

1. *"Allo scopo di incentivare lo svolgimento del rapporto di lavoro nell'ambito del S.S.N. dello specialista ambulatoriale, del veterinario e del professionista e l'ampliamento orario di incarico, agevolando l'attuazione di quanto previsto, in particolare, dal Piano nazionale di Governo delle Liste di Attesa, è istituita una indennità di disponibilità del rapporto convenzionale degli specialisti ambulatoriali, i veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi)";*
2. L'indennità di cui al comma 1 è strettamente connessa allo svolgimento di incarichi di specialista ambulatoriale, veterinario o professionista convenzionato con il SSN ed è erogata, come emolumento aggiuntivo della quota oraria ai soli titolari di incarico a tempo indeterminato che nell'anno non svolgano attività libero professionale, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 42;
3. L'indennità è corrisposta mensilmente agli specialisti ambulatoriali interni, ai veterinari e ai professionisti a tempo indeterminato con rapporto di lavoro di almeno 12 ore settimanali instaurato con una o più Aziende;
4. Per la determinazione dell'importo dell'emolumento aggiuntivo della quota oraria di cui al comma 2, la Regione dispone di un fondo annuo stabilito, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda, in euro 0,39 (zero/39) per ora di attività;
5. Annualmente la Regione determina la quota oraria che viene assegnata dalle Aziende ai soli aventi titolo di cui al comma 2, secondo i criteri definiti nei seguenti commi;
6. Il Fondo annuale regionale, come determinato ai sensi del comma 4, viene ripartito annualmente sulla base del numero delle ore di incarico relative al precedente anno solare degli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti di cui al comma 2;
7. La quota oraria derivante dal calcolo di cui al comma 5 è assegnata, come disposto al comma 2, agli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e professionisti aventi diritto nel limite

massimo di euro 8,60 (otto/60) per ora, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'Azienda. L'erogazione è subordinata alla presentazione entro il 15 gennaio di ogni anno, presso ciascuna Azienda in cui è instaurato l'incarico, di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esclusività del rapporto di lavoro;

8. Il venir meno di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, o la mancata accettazione del completamento orario di cui all'art. 20, comma 2, comporta l'immediata revoca del diritto a percepire l'indennità di cui al presente articolo e la restituzione di quanto già corrisposto nell'anno;
9. Allo specialista ambulatoriale, veterinario o professionista con riduzione dell'orario di incarico ai sensi dell'art. 31, comma 5 del presente Accordo, ovvero allo specialista ambulatoriale che fruisca dell'Anticipo delle Prestazione Previdenziale (APP), non spetta l'indennità di cui al presente articolo;

VISTA la nota SISAC protocollo n. 858 del 14 ottobre 2020, che, nel fornire indicazioni in merito all'attuazione dell'art. 45, ha specificato che *“(...) il fondo si ridetermina e si quantifica annualmente sulla base delle ore complessive a tempo indeterminato svolte e retribuite ai sensi dell'ACN nel precedente anno solare (mentre la ripartizione del fondo avviene sulla base del “numero di ore di incarico” relative al precedente anno solare)”*;

RITENUTO opportuno costituire un unico fondo per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti stante il valore costitutivo del fondo di cui all'art. 45 ACN, pari a € 0,39 per ora svolta e retribuita nell'anno precedente, con il quale è stato determinato un meccanismo di perequazione delle risorse destinate ai vari operatori del comparto negoziale;

DATO ATTO che con determina n. G15295 del 9 dicembre 2021 è stato costituito, per la prima volta, il fondo di cui all'art. 45 comma 4;

TENUTO CONTO che con determina n. G13451 del 6 ottobre 2022 avente ad oggetto “Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, i veterinari e le altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, Triennio 2016-2018, recepito in data 31 marzo 2020, art.45: costituzione Fondo di disponibilità ed individuazione dell'importo degli emolumenti aggiuntivi della quota oraria – anno 2022” è stato individuato il fondo annuale regionale per l'anno 2022; che con Determina G14871 del 9 novembre 2023 è stato individuato il fondo annuale regionale per il 2023 e l'importo dell'emolumento aggiuntivo, che con Determina G16954 del 12 dicembre 2024 è stato individuato il fondo annuale regionale per il 2024 e l'importo dell'emolumento aggiuntivo;

PRECISATO che, al fine di dare attuazione ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 45 del vigente ACN, con nota protocollo n. 353697 del 21 marzo 2025 è stato chiesto alle Aziende di trasmettere alla struttura regionale competente i dati necessari per la costituzione del Fondo di *“indennità di disponibilità”* e, nello specifico:

1. il totale delle ore di attività svolte e retribuite degli incarichi a tempo indeterminato degli specialisti ambulatoriali interni/veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi) relative all'anno solare 2024;
2. il totale delle ore di incarico a tempo indeterminato degli specialisti ambulatoriali interni/veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi), che hanno attestato l'esclusività del rapporto di lavoro, riferite all'anno solare 2024;

VALUTATO opportuno, in attuazione dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 45 del vigente ACN, di procedere alla costituzione del fondo annuale regionale di *“indennità di disponibilità”* per gli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti per l'anno 2025;

DATO ATTO che in base ai dati trasmessi dalle Aziende del SSR, la Regione, ha provveduto a calcolare il fondo annuale regionale *“indennità di disponibilità”* per gli specialisti ambulatoriali, i veterinari e i professionisti che risulta essere pari complessivamente a € 893.446,77 per l'anno 2025,

come si evince analiticamente dalla Tabella di cui all'**Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente atto;

DATO ATTO, INOLTRE, che il fondo “indennità di disponibilità” come sopra indicato è al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico delle Aziende;

RITENUTO pertanto opportuno, in attuazione dell'art. 45 dell'ACN vigente, di approvare, per l'anno 2025, il Fondo “indennità di disponibilità” degli specialisti ambulatoriali, veterinari e i professionisti e di ripartirlo tra le Aziende in base alle ore di incarico degli specialisti ambulatoriali interni/veterinari e dei professionisti (biologi, chimici, psicologi), che hanno attestato l'esclusività del rapporto di lavoro, come indicato nella Tabella **Allegato A**;

CONSIDERATO, conseguentemente, ai sensi del comma 5 dell'art. 45, di assegnare alle Aziende la quota di fondo come riportato nell'**Allegato A**) parte integrante ed essenziale del presente atto al fine di riconoscere agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che hanno inviato, entro i termini previsti, le dichiarazioni attestanti l'esclusività del rapporto di lavoro, l'emolumento aggiuntivo della quota oraria, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente, che dovrà essere corrisposto dalle medesime Aziende ai soli aventi titolo, come di seguito indicato:

- anno 2025 € 1,05

DATO ATTO che l'onere per la costituzione del fondo rientra nell'ambito risorse stabilite dall'ACN e, pertanto, è a carico delle risorse economico finanziarie concordate nel 2025 con le Aziende e gli Enti del SSR per il personale convenzionato;

per le premesse sopra indicate che qui si intendono integralmente richiamate:

DETERMINA

1. di approvare per l'anno 2025 i Fondi aziendali di “indennità di disponibilità” degli specialisti ambulatoriali, veterinari e dei professionisti, come determinati ai sensi dell'art. 45, comma 4 dell'ACN vigente, e risultanti dalla Tabella, **Allegato A**, parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di assegnare alle Aziende la quota di fondo come riportato nell'**Allegato A**) parte integrante ed essenziale del presente atto al fine di riconoscere agli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti che hanno inviato, entro i termini previsti, le dichiarazioni attestanti l'esclusività del rapporto di lavoro, l'emolumento aggiuntivo della quota oraria, al netto degli oneri previdenziali e fiscali a carico dell'ente, che dovrà essere corrisposto dalle medesime Aziende ai soli aventi titolo, come di seguito indicato:

- anno 2025 € 1,05
3. di trasmettere la presente determinazione alle Aziende della Regione per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Andrea URBANI

Allegato A

AZIENDA	2024 Ore pagate	2024 Ore optanti	Fondi Disponibilità Regionale 2025- Art. 45 (ore pagate*0,39)	emolumento aggiuntivo alla quota oraria (ripartizione fondo /ore optanti)
Rieti	76.621,00	22.122,00		23.227,05
Viterbo	96.222,07	36.296,00		38.109,08
Frosinone	137.886,00	20.333,00		21.348,69
Roma 1	289.608,42	107.214,60		112.570,25
Roma 2	582.686,00	258.466,00		271.377,05
Roma 3	224.917,03	92.392,15		97.007,38
Roma 4	115.435,80	46.863,91		49.204,89
Roma 5	172.515,60	13.974,90		14.672,98
Roma 6	124.349,40	59.826,00		62.814,47
San Camillo Forlanini	5.564,04	2.444,04		2.566,13
San Giovanni Addolorata	5.819,52	3.518,74		3.694,51
Policlinico Umberto 1	14.664,00	2.184,00		2.293,10
PTV	289.977,83	147.327,45		154.686,84
Latina	154.622,44	37.977,29		39.874,36
TOTALE	2.290.889,15	850.940,08	893.446,77	893.446,77
				1,05